Parte quarta REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA'

Titolo I

FORMAZIONE DELLE NORME

1. Derogabilità delle norme del presente Regolamento

Le singole Leghe possono derogare a quanto previsto dal Regolamento dell'Attività, purché rimanga fermo il rispetto dei Princìpi della Carta e fatte salve quelle norme espressamente dichiarate inderogabili. Le norme derogatorie possono essere sempre sottoposte, da chi vi ha interesse, al giudizio di legittimità operato dalla sola Corte nazionale di giustizia (art. 86 RD).

Le eventuali deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale emesso dalla Lega che le ha deliberate, a pena di nullità.

Titolo II

ATTIVITÀ

2. La stagione sportiva

L'anno sportivo della Lega calcio Uisp ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo.

L'attività delle Associazioni deve prevedere una sospensione, fra una stagione sportiva e l'altra, i cui termini sono stabiliti dalle Leghe calcio territoriali, regionali e nazionale per quanto di loro competenza.

3. Classificazione dell'attività

- a) La Lega calcio Uisp organizza e gestisce l'attività per le Associazioni sportive, gli Atleti, i Dirigenti, gli Arbitri, gli Osservatori e gli Allenatori che intendono svolgerla a puro carattere amatoriale.
- b) La Lega calcio Uisp organizza attività di carattere ufficiale o non ufficiale.
 - 1) L'attività <u>ufficiale</u> è considerata quella relativa a manifestazioni indette, organizzate o gestite dalle Leghe calcio, compresa quella relativa a Rappresentative o Selezioni territoriali, regionali e nazionali, ed espressamente qualificata come tale dalla Lega calcio nazionale.
 - 2) L'attività <u>non ufficiale</u> è quella <u>non espressamente dichiarata ufficiale</u> <u>dalla Lega calcio</u>.
- c) Tutta l'attività è divisa in ambiti:
 - agonistico;
 - non agonistico.
- d) Sono previste le seguenti categorie, che possono essere agonistiche o non agonistiche:
 - maschile da 16 anni in poi;

- femminile da 14 anni in poi;
- giovanile da 6 a 16 anni;
- Arbitri da 16 anni in poi;
- Allenatori da 18 anni in poi;

È facoltà delle Leghe calcio derogare l'età minima della categoria femminile, riducendola di un anno, e quella massima della categoria giovani per portarla non oltre i 18 anni.

- e) Sono previste le seguenti discipline:
 - calcio a 11;
 - calcio a 5:
 - calcio a 7/8.

Eventuali altre discipline non specificamente previste possono considerarsi agonistiche o non agonistiche.

f) Per il solo ambito non agonistico, i soggetti di un sesso possono partecipare ad attività rivolta a soggetti dell'altro sesso, purché in regola con le età previste per le diverse categorie.

Il presente articolo è inderogabile.

Titolo III

ASSOCIAZIONI

4. Adesione all'Uisp

Le Associazioni sportive che intendono partecipare all'attività organizzata e gestita dalla Lega calcio devono aderire all'Uisp secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento nazionale Uisp.

L'adesione ha validità fino al termine dell'anno sociale e implica l'accettazione delle finalità e dei principi sanciti nello Statuto e nel Regolamento nazionale Uisp.

Il presente articolo è inderogabile.

5. Iscrizione delle Associazioni all'attività della Lega calcio Uisp

Le Associazioni che hanno sottoscritto l'adesione all'Uisp, per partecipare alle attività promosse dalla Lega calcio, devono:

- a) inoltrare alla Lega calcio territorialmente competente, nei modi e nei termini fissati nelle Norme di partecipazione, apposita domanda d'iscrizione sottoscritta dal Presidente o dal suo delegato;
- b) versare la quota d'iscrizione prevista e l'eventuale cauzione;
- c) dichiarare gli indirizzi e i recapiti dell'Associazione, del Presidente e dei Dirigenti;
- d) tesserare obbligatoriamente il suo Presidente con la tessera di tipo "D";
- e) comunicare i colori sociali della squadra dell'Associazione;
- f) consegnare alla Segreteria della Lega calcio competente la dichiarazione del Presidente dell'Associazione attestante la conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria e l'impegno a far sottoporre i propri

Soci Atleti alla visita medica richiesta a norma dell'articolo 23 RA; Il presente articolo è inderogabile.

6. Obbligo di comunicazione di dati societari

- a) La denominazione della squadra deve corrispondere alla denominazione dell'Associazione indicata sulla scheda di adesione all'Uisp.
- b) Le Associazioni possono partecipare alle attività della Lega calcio con squadre aventi un nome diverso dalla propria denominazione sociale, purché ne facciano esplicita richiesta all'atto della domanda d'iscrizione.

Il presente articolo è inderogabile.

7. Rappresentanza dell'Associazione

Durante lo svolgimento delle gare, rappresentano l'Associazione: l'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra.
Il presente articolo è inderogabile.

8. Inadempimenti economici. Diffida e prelievo coattivo

- a) Ogni Associazione deve adempiere le obbligazioni contratte nei confronti delle Leghe calcio.
- b) In difetto, la Lega può alternativamente disporre:
 - Ø la non effettuazione della gara successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione è considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
 - Øil prelievo coattivo, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, tramite un incaricato della Lega calcio munito di regolare mandato scritto. In caso di rifiuto da parte dell'Associazione a ottemperare alla richiesta del delegato della Lega calcio, l'Arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara. Anche in tal caso l'Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria.

Il presente articolo è inderogabile.

Titolo IV

SOCI

9. Dirigenti

- a) Sono considerati Dirigenti, nell'ambito dell'attività sportiva della Lega calcio, coloro che sottoscrivono l'apposita tessera e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tranne il Presidente che deve aver compiuto la maggiore età.
- b) I Dirigenti possono svolgere anche le funzioni di Atleti per la medesima
- c) I Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleta per altre Associazioni che partecipino ad attività in ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria Associazione, purché siano in regola con la dichiarazione

- d'informazione (art. 22 RA) e siano in possesso della scheda attività predisposta dall'Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 109 e 139 RD.
- d) Per poter partecipare all'attività come Atleta, il Dirigente deve rispettare le normative previste per il tesseramento degli Atleti e per la tutela sanitaria (art. 23 RA).

10. Allenatori

Sono classificati Allenatori i Dirigenti in possesso della specifica abilitazione e che abbiano compiuto la maggiore età.

11. Atleti

- Sono classificati Atleti tutti i Soci che svolgono attività calcistica con un'Associazione affiliata Uisp partecipante a manifestazioni organizzate dalla Lega calcio Uisp.
- b) Gli Atleti, all'atto del tesseramento per un'Associazione, instaurano con questa un rapporto sportivo annuale in riferimento alla stagione corrente.
- c) Gli Atleti possono tesserarsi anche come Dirigenti per la medesima Associazione o per altra Associazione partecipante ad attività di settore o categoria o disciplina differenti, purché in regola con la Dichiarazione d'informazione (art. 22 RA) e regolarizzando il tesseramento presso gli Uffici Uisp preposti.

Il presente articolo è inderogabile.

12. Arbitri (art. 37 RA)

Sono Arbitri coloro che:

- a) hanno sottoscritto l'apposita tessera;
- b) sono iscritti all'apposito Albo;
- c) hanno compiuto il 16° anno di età;
- d) hanno superato l'esame di abilitazione:
- e) sono in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dalla normativa vigente.

Il presente articolo è inderogabile.

13. Assistenti ufficiali

Sono Assistenti ufficiali gli Arbitri designati a collaborare con il Direttore di gara.

14. Osservatori

Sono Osservatori coloro che:

- a) hanno sottoscritto la tessera Uisp;
- b) hanno compiuto la maggiore età;
- c) sono stati ufficialmente incaricati di svolgere l'incarico;
- d) hanno superato l'esame di abilitazione.

Gli Osservatori svolgono le loro funzioni su delega del Coordinatore del Settore arbitrale di concerto con il Coordinatore del Settore attività, nell'ambito delle

specifiche manifestazioni sportive. Verificano il regolare andamento delle gare, accertando eventuali casi d'illecito sportivo e/o di irregolarità del tesseramento. Visionano l'Arbitro e gli Assistenti ufficiali valutandone le capacità tecniche, attitudinali e comportamentali. Durante lo svolgimento delle loro funzioni gli Osservatori possono sostare in ogni parte del recinto di gioco; svolgono altri compiti a loro specificatamente affidati.

Redigono una relazione su quanto accertato in modo completo, veridico e leggibile, trasmettendo la relazione ai propri referenti e in presenza di episodi gravemente illeciti, inviano un supplemento della relazione anche al Settore disciplinare competente.

Gli Osservatori possono prendere visione dei seguenti documenti: il referto dell'Arbitro, gli elenchi delle Associazioni, le tessere degli Atleti e dei Dirigenti, i documenti di riconoscimento.

Gli Osservatori sono tenuti all'assoluta riservatezza sulle valutazioni riguardanti l'operato dell'Arbitro e pertanto devono astenersi dall'esprimerle in presenza di Atleti, Dirigenti, Allenatori o pubblico e devono comunque evitare qualsiasi comportamento che possa risultare in contrasto con tale obbligo. Il presente articolo è inderogabile.

15. Ufficiali di gara

Sono Ufficiali di gara gli Arbitri, gli Assistenti ufficiali, e gli Osservatori, purché siano nell'esercizio delle loro funzioni.

Titolo V

TESSERAMENTO

16. Tesseramento degli Atleti

- a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività della Lega calcio devono tesserarsi all'Uisp fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 RA rispettando le modalità previste dalle Norme di partecipazione emanate in ottemperanza alle Norme di tesseramento nazionale e territoriale.
- b) Il tesseramento di Atleti tesserati anche con altre Organizzazioni sportive è regolato dalle relative Convenzioni stipulate dalla Lega calcio Uisp. In assenza di Convenzioni nazionali, eventuali Convenzioni contratte a livello locale hanno valore ed efficacia unicamente nell'ambito dell'attività organizzata dalla Lega calcio che ha sottoscritto la Convenzione stessa. In mancanza di Convenzioni, il tesseramento degli Atleti già tesserati per altre Organizzazioni sportive è regolato dalle Norme di partecipazione emanate dalla Lega calcio nazionale Uisp.
- c) Nell'ambito amatoriale agonistico è vietato il tesseramento, nel corso di una stagione sportiva, per più di una Associazione aderente all'Uisp, nella medesima disciplina sportiva.
- d) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in discipline diverse, a manifestazioni di

ambito non agonistico e ad attività non ufficiale, purché in regola con la Dichiarazione d'informazione (art. 22 RA). In tal caso, devono regolarizzare la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda d'attività per ogni Associazione con la quale partecipano a ogni manifestazione.

- e) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
- f) In nessun caso gli Atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
- g) La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività ufficiale non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno. Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.

I commi contrassegnati dalle lettere a), b), c), d) sono inderogabili.

17. Tesseramento dei Dirigenti e degli Allenatori

Per il tesseramento dei Dirigenti e degli Allenatori valgono le stesse modalità previste per gli Atleti. In ogni caso è ammesso:

- a) il loro tesseramento anche se sono già tesserati per altre Organizzazioni sportive e hanno preso parte effettiva all'attività;
- b) il loro tesseramento in ogni momento della stagione sportiva.

18. Tesseramento degli Arbitri e degli Osservatori

Agli Arbitri e agli Osservatori è rilasciata la tessera prevista per i Dirigenti. Senza tale tessera, è loro vietato svolgere attività nell'ambito della Lega calcio.

Gli Arbitri e gli Osservatori non possono svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale, presso Associazioni calcistiche affiliate all'Uisp.

È consentito agli Arbitri e agli Osservatori, a seguito di loro richiesta scritta da rivolgere al Presidente di Lega, di partecipare alle manifestazioni sportive come Atleti, Dirigenti e/o Allenatori purchè queste non siano ancora iniziate: in tal caso gli Arbitri non possono dirigere le partite della stessa fase o girone ai quali la loro Associazione partecipa (art. 43 RA).

Il presente articolo è inderogabile, eccetto la facoltà prevista dalla seconda parte del III comma (le Leghe hanno facoltà di derogare il presente comma solo al fine di prevedere una più ristretta partecipazione degli Arbitri e degli Osservatori alle manifestazioni).

19. Tesseramento per le attività non ufficiali

Per l'attività non ufficiale può essere riconosciuto valido il tesseramento di altre Organizzazioni sportive, conformemente a quanto stabilito in specifiche convenzioni o nelle Norme di partecipazione, purché emanate dalla Lega calcio nazionale Uisp.

Il presente articolo è inderogabile.

20. Scioglimento del rapporto sportivo con l'Associazione d'appartenenza da parte dei Tesserati durante la stagione sportiva

I Soci che svolgono attività nella Lega calcio Uisp possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei sequenti casi:

- 1) recesso del Socio;
- 2) inattività, scioglimento o esclusione dell'Associazione;
- 3) cambio di residenza.
- a) Recesso dal rapporto sportivo da parte del Socio
 - Il Socio può recedere dal rapporto sportivo quando:
 - non abbia preso parte ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5 o a 7/8. Tale disposizione è inderogabile.
 - II) abbia giocato partite o frazioni delle stesse, durante il primo terzo della prima fase della manifestazione. In tal caso il recesso è inderogabilmente condizionato dal rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'Associazione d'appartenenza e può essere effettuato soltanto una volta durante il corso della stessa stagione sportiva.
 - Il Tesserato deve quindi consegnare alla Lega calcio territorialmente competente:
 - 1) la dichiarazione scritta di recesso; al fine di poter procedere con la regolarizzazione del Tesseramento presso l'Ufficio preposto;

b) Inattività o esclusione dell'Associazione

Si intende per inattività la non iscrizione ad una manifestazione di carattere ufficiale. Non è inattività la mancata partecipazione a una fase della manifestazione per esclusione dalla stessa, così come non è inattività la mancata partecipazione a successive manifestazioni regionali o nazionali nella corrente stagione sportiva.

In caso di inattività della Associazione, i Tesserati di questa hanno diritto allo scioglimento del rapporto sportivo.

Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai Tesserati la cui Associazione sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli Organi della Lega calcio, salvo che i Tesserati stessi siano responsabili dei fatti che hanno determinato la sua esclusione.

c) Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, quest'ultima deve comunicare alla Lega calcio territoriale di competenza l'avvenuto scioglimento e l'elenco dei nominativi dei suoi Soci.

A seguito del ricevimento di tale comunicazione, la Lega calcio deve ufficializzare sul proprio Comunicato ufficiale tale scioglimento.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato ufficiale, i relativi

Soci risolvono di diritto il loro rapporto sportivo con detta Associazione.

d) Risoluzione del rapporto sportivo per cambio di Provincia in residenza del Tesserato

I Tesserati che abbiano cambiato la Provincia di residenza, rispetto a quanto risultava all'atto del tesseramento, possono ottenere la risoluzione del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza.

Per ottenere la risoluzione del rapporto sportivo, il Tesserato deve presentare alla Lega calcio la documentazione attestante il cambio di Provincia in residenza.

Il Tesserato, nella stagione sportiva corrente, non potrà più tesserarsi ad Associazioni partecipanti a manifestazioni promosse ed organizzate dalla Lega calcio territoriale presso cui ha ottenuto la risoluzione del rapporto sportivo.

Le previsioni di cui alle lettere b), c), d) sono inderogabili.

21. Congedo temporaneo dell'Arbitro

Ogni Arbitro in attività può richiedere, per iscritto, il congedo temporaneo al Coordinatore del Settore arbitrale territorialmente competente. Il diniego deve obbligatoriamente essere motivato in forma scritta e ricettizia.

Il presente articolo è inderogabile.

22. Dichiarazione d'informazione

Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un Dirigente o Atleta, tesserato alla Lega calcio Uisp, intenda partecipare ad altre manifestazioni con diversa/e Associazione/i rispetto a quella/e d'appartenenza, deve comunicarlo alle Associazioni interessate (la/e precedente/i e la/e nuova/e) con atto ricettizio.

Il Tesserato deve depositare presso la Segreteria della Lega calcio competente, all'atto della regolarizzazione della propria posizione di tesseramento:

- \varnothing la dichiarazione scritta con cui attesta l'adempimento dell'obbligo previsto dal precedente comma;
- Ø la prova del ricevimento, da parte dei destinatari, della predetta comunicazione.

In ogni caso devono essere rispettate le procedure e le forme previste per il tesseramento.

Il presente articolo è inderogabile.

Titolo VI

TUTELE

23. Tutela sanitaria

 a) Competenza primaria della Lega calcio Uisp è quella di informare i Soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità

- fisica alla pratica sportiva.
- b) Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dall'Uisp in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
- c) Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri Soci-Atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme di legge vigenti che prevedono:
 - Ø il certificato medico di stato di buona salute di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica per gli Atleti partecipanti all'attività non agonistica;
 - Ø il certificato medico-sportivo di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica per gli Atleti partecipanti all'attività agonistica.
 - I Comitati territoriali Uisp sono tenuti a far sottoporre i propri Soci-Arbitri a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme emanate dal Consiglio nazionale Uisp.
- d) Il Presidente dell'Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, <u>per legge</u>, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
- e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, <u>per legge</u>, alcun valore.
- f) Le Associazioni e il loro Presidente sono <u>responsabili civilmente</u> dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche <u>penalmente</u>.

Il presente articolo è inderogabile.

24. Tutela assicurativa

Al momento della richiesta di adesione e di tesseramento, le Associazioni sportive e i loro Tesserati stipulano una polizza che prevede una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'Ufficio tesseramento Uisp all'atto dell'adesione stessa.

Le Associazioni sportive e i Tesserati possono contrarre anche altre polizze assicurative.

Il presente articolo è inderogabile.

25. Denuncia-querela proposta da un Tesserato Uisp nei confronti di altro Tesserato Uisp: obbligo di comunicazione

Ogni Tesserato Uisp che intenda proporre alla competente Autorità giudiziaria atto di denuncia-querela nei confronti di altro Tesserato Uisp per fatti illeciti commessi nell'ambito dell'attività Uisp deve darne comunicazione al Presidente della Lega calcio competente.

Titolo VII ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

26. Campionati

Sono classificati Campionati le manifestazioni sportive di ambito agonistico, che possono prevedere l'accesso a eventuali Finali regionali/nazionali.

I Campionati possono essere di livello nazionale, regionale e territoriale. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione. I Campionati possono essere strutturati in uno o più gironi. I Campionati possono altresì prevedere più categorie di merito. Le categorie di merito non devono essere necessariamente collegate fra loro da meccanismi di promozione e retrocessione.

Il presente articolo è inderogabile.

27. Tornei

Sono definiti Tornei le manifestazioni sportive di ambito agonistico o non agonistico e che non possono prevedere l'accesso a fasi Finali nazionali.

I Tornei possono essere di livello regionale e territoriale. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione.

Il presente articolo è inderogabile.

28. Rassegne

Sono classificate Rassegne le manifestazioni, nazionali, regionali e territoriali, alle quali partecipano Associazioni indipendentemente dall'acquisizione di meriti sportivi. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione. Le Rassegne possono essere anche ad invito.

Il presente articolo è inderogabile.

29. Regolamentazione delle manifestazioni sportive

Tutte le modalità di svolgimento delle manifestazioni sopra descritte, a qualsiasi livello, devono essere indicate nelle Norme di partecipazione.

Il presente articolo è inderogabile.

30. Caratteristiche dei Campionati

Le caratteristiche delle manifestazioni, ai vari livelli, sono le seguenti:

- a) Campionati territoriali
 - I Campionati territoriali sono organizzati e si svolgono in tutte le forme previste dall'articolo 26 RA.
- b) Campionati regionali
 - I Campionati regionali sono organizzati e si svolgono in tutte le forme previste dall'articolo 26 RA.

Qualora a livello regionale non siano previsti campionati territoriali, quello regionale è organizzato e si svolge in tutte le forme disciplinate dall'articolo 26 RA.

Nel caso in cui siano invece previsti campionati territoriali, le vincitrici o le migliori classificate in questi ultimi accedono ai Campionati regionali. Tali manifestazioni possono prevedere gare a eliminazione diretta o gironi di breve durata. I Campionati regionali possono svolgersi anche con il carattere di attività continuativa.

Le Leghe calcio regionali devono stabilire se ai loro Campionati accedono le Associazioni meglio classificate nei Campionati territoriali svolti nella stagione sportiva in corso o in quella precedente.

c) Campionati nazionali

Ogni Lega regionale, per quanto di sua competenza, deve indicare alla Lega nazionale i criteri di qualificazione alla fase finale.

Ai Campionati nazionali partecipano le squadre qualificatesi in ambito regionale. Tali manifestazioni possono prevedere gare a eliminazione diretta o gironi di breve durata.

Le previsioni di cui alle lettere a) e b) sono inderogabili.

31. Dichiarazione sulla conformità del tesseramento con le Norme di partecipazione alle Finali nazionali

I Presidenti delle Associazioni partecipanti alle Finali nazionali devono, unitamente alla documentazione richiesta dalle Norme di partecipazione, presentare alla Segreteria della Lega calcio nazionale una dichiarazione attestante che i loro Tesserati sono in regola con le Norme di partecipazione; tale dichiarazione deve essere sottoscritta - per conferma - dai Presidenti delle Leghe calcio territoriali di competenza.

Il presente articolo è inderogabile.

32. Effetti della mendace dichiarazione

La mendacità della dichiarazione prevista dall'articolo precedente sarà sanzionata a titolo disciplinare nei confronti del Presidente dell'Associazione ai sensi dell'articolo 150 RD, a titolo amministrativo nei confronti degli altri soggetti come previsto dagli articoli 35, 36 e 37 RO.

Il presente articolo è inderogabile.

Titolo VIII CLASSIFICHE E QUALIFICAZIONI

33. Formazione della classifica dei gironi "all'italiana"

La formazione della classifica nei gironi "all'italiana" è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- due punti per gara vinta;
- un punto per gara pareggiata;
- nessun punto per gara persa.

Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria e le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio come criterio unico, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri:

- a) punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;

- c) minori penalità in Coppa disciplina;
- d) migliore differenza reti in classifica generale;
- e) maggior numero di reti segnate in classifica generale;
- f) gara di spareggio o sorteggio da indicare nelle Norme di partecipazione.

Qualora terminino a pari punti tre o più squadre, e le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio, dovrà procedersi alla compilazione della "classifica avulsa", consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che segue i seguenti criteri:

- 1) punti conseguiti negli incontri diretti;
- 2) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- 3) minori penalità in Coppa disciplina;
- 4) migliore differenza reti in classifica generale;
- 5) maggior numero di reti segnate in classifica generale.

In caso di ulteriore parità tra due o più squadre: gara/e di spareggio o sorteggio da indicare nelle Norme di partecipazione.

Per i Campionati nazionali o regionali può essere prevista la formazione della classifica secondo le seguenti modalità:

- tre punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;
- due punti per gara vinta ai tiri di rigore;
- un punto per gara persa ai tiri di rigore;
- nessun punto per gara persa al termine dei tempi regolamentari.

La formazione della classifica di gironi in manifestazioni che prevedono lo svolgimento di gare con la cosiddetta formula del "triangolare" deve essere espressamente disciplinata dalle relative Norme di partecipazione.

Le Leghe calcio possono prevedere criteri alternativi ai meriti sportivi nella formazione della classifica come, ad esempio, di seguito previsto:

+ 10 punti	Vittoria	- 1 punto	ogni ammonizione
+ 6 punti	Pareggio	- 3 punti	ogni espulsione
+ 2 punti	Sconfitta	- 10 punti	perdita della gara (art.41 RD)

34. Promozioni e retrocessioni

Nel caso di Campionati articolati in più livelli, i meccanismi di promozione e di retrocessione devono prevedere i sequenti criteri:

- a) un numero di promozioni e di retrocessioni pari ad almeno un quinto delle Associazioni che partecipano a ciascun livello;
- b) nei Campionati a più fasi, le squadre promosse e retrocesse sono stabilite in base alla loro posizione in classifica ottenuta nella fase alla quale hanno partecipato tutte le Associazioni iscritte.

Qualora una o più squadre rinuncino al diritto a partecipare al Campionato la copertura dei posti vacanti deve essere effettuata nel modo seguente:

- 1) la metà dei posti vacanti è attribuito alle Associazioni meglio classificate tra le retrocesse.
- 2) l'altra metà dei posti vacanti è attribuito alle Associazioni che seguivano immediatamente le squadre promosse nella classifica della fase di cui alla

precedente lettera b).

Qualora il numero dei posti disponibili sia dispari, sono privilegiate le squadre di cui al precedente punto 1).

35. Coppa disciplina

Per determinare la classifica della Coppa disciplina, sono applicati - per le sanzioni sotto elencate - i punteggi a margine riportati conseguiti durante tutta la manifestazione:

Sanzioni a carico delle Associazioni	punti
ammenda e confisca della cauzione, nei soli casi in cui	
non è stata disposta per il medesimo fatto altra sanzione.	1
per ogni € 5,00:	
assenza a riunioni obbligatorie:	10
Perdita della gara:	20
per ogni punto di penalizzazione in classifica:	30
Sanzioni carico dei Tesserati	punti
ammonizione:	1
squalifica per ogni giornata (esclusa quella per somma di	3
ammonizioni in gare diverse):	ა
squalifica per ogni mese o frazione:	10

A parità di punteggio è meglio classificata la squadra che ha ottenuto il minor quoziente risultante dalla divisione tra i punti conseguiti e il numero delle gare disputate.

36. Gare a eliminazione diretta

- a) Se è prevista una partita unica e il risultato al termine dei due tempi di gara sia in parità, per determinare la squadra vincitrice l'Arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal Regolamento del gioco del calcio Uisp.
- b) Nel caso siano previste partite di andata e ritorno e al termine del secondo tempo della gara di ritorno la somma delle reti segnate dalle squadre nei due incontri sia in parità, l'Arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal Regolamento del gioco del calcio Uisp.
- c) Non è prevista l'effettuazione di tempi supplementari.

Il presente articolo è inderogabile.

Titolo IX

DIREZIONE DELLE GARE

37. Arbitro

Le gare organizzate dalla Lega calcio devono essere dirette da uno o due

Arbitro/i designato/i.

Gli Arbitri hanno il compito e il dovere di:

- I) presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per l'esecuzione delle formalità previste prima dell'inizio della gara;
- II) dirigere le gare in base alla Normativa generale e al Regolamento del gioco del calcio Uisp;
- III) redigere il referto arbitrale in modo completo, veridico e leggibile;
- IV) di mantenere il segreto sul contenuto del referto.

È obbligatoria, per tutti gli Arbitri, la seguente tenuta di gara:

- a) casacca, pantaloncini e calzettoni di colore differente da quello delle maglie delle due squadre;
- b) scarpe da calcio;
- c) distintivo della Lega calcio Uisp;
- d) taccuino con cartellini rosso e giallo;
- e) orologio con cronometro;
- f) fischietto.

Qualora sia prevista una terna arbitrale o il doppio Arbitro, la loro divisa di gara deve inderogabilmente essere uguale, pena la sanzione prevista dall'articolo 154 RD.

Nel caso in cui la partita non possa disputarsi per l'inadempimento dell'obbligo previsto dalla precedente lettera a) l'Arbitro è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 163 RD.

L'assegnazione a svolgere attività a livelli territoriale, regionale e nazionale è determinata dal riconoscimento, di effettive capacità tecniche e comportamentali dimostrate durante la stagione sportiva.

38. Assenza dell'Arbitro designato

- a) Se all'ora ufficiale di inizio della gara l'Arbitro designato non sia presente sul campo, le due squadre devono attenderlo per un periodo pari alla durata di un tempo previsto per la gara o per un periodo diverso previsto dalle Norme di partecipazione.
- b) Nelle partite in cui sia prevista la presenza del doppio Arbitro e uno dei due non sia arrivato sul campo entro i termini indicati, l'altro Arbitro dirigerà la gara da solo.
- c) Qualora sia designata un terna arbitrale e siano presenti soltanto uno o entrambi gli Assistenti ufficiali, la direzione della gara sarà assunta da uno di loro. In tal caso, entrambe le Associazioni devono mettere a disposizione un loro Tesserato per svolgere la funzione di Assistente di parte.
- d) Nel caso l'assenza dell'Arbitro si protragga oltre i termini previsti al punto a) del presente articolo, le due Associazioni interessate devono affidare la direzione della gara ad altro Arbitro della Lega calcio Uisp o di altro Ente convenzionato eventualmente presente sul campo di gioco. In ogni caso è inderogabilmente esclusa la facoltà di consentire alle Associazioni di far dirigere le gare ad Arbitri che non appartengano alla Lega calcio Uisp o ad altro Ente convenzionato, pena la nullità della stessa partita.

- e) Qualora le Norme di partecipazione prevedano la dotazione di un telefono di emergenza (il cui numero deve essere indicato nelle Norme stesse), se l'Arbitro non sia presente sul campo di gioco quindici minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara, un Dirigente della squadra prima nominata deve telefonare, alla presenza di un Dirigente dell'altra squadra, al Designatore del Settore arbitrale che si adopererà per inviare sul campo un altro Direttore di gara. L'inadempimento di tale disposizione da parte dell'Associazione prima nominata comporta la sanzione della perdita della gara.
- f) L'Associazione che si rifiutasse di accettare la direzione di un Arbitro nel rispetto delle presenti norme è considerata rinunciataria alla gara a tutti gli effetti.

39. Assistenti ufficiali

All'Arbitro devono essere affiancati due Assistenti ufficiali.

Gli Assistenti ufficiali hanno il compito di:

- a) collaborare con l'Arbitro nella direzione della gara;
- b) redigere il referto ove richiesto in modo completo, veridico e leggibile.
- La tenuta di gara degli Assistenti ufficiali deve essere uguale a quella dell'Arbitro.

40. Assistenti di parte

Nel calcio a 11, qualora non sia prevista o possibile la presenza di Assistenti ufficiali, le Associazioni sono obbligate a porre a disposizione dell'Arbitro, per assolvere la funzione di Assistente, un loro Socio. Quest'ultimo può partecipare alla gara anche come giocatore, purché sia inderogabilmente iscritto nella lista gara come tale. In questo caso può essere sostituito nella sua funzione di Assistente in qualsiasi momento dell'incontro da altro Socio della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella lista gara.

L'Assistente sostituito può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita. Non possono inderogabilmente svolgere la funzione di Assistente di parte Soci squalificati o con età inferiore a quella prevista per la partecipazione alle gare del livello cui si riferisce la partita.

Qualora l'Assistente di parte sia espulso durante la gara, deve inderogabilmente essere sostituito da un altro Socio della stessa squadra già indicato sulla lista di gara e già identificato dall'Arbitro. In mancanza di Soci in panchina, l'Assistente espulso deve, sempre inderogabilmente, essere sostituito da un giocatore in campo.

41. Designatore arbitrale

Il Designatore arbitrale presceglie gli Arbitri e gli Assistenti ufficiali incaricati di dirigere le partite.

Nelle proprie scelte il Designatore deve attenersi alle indicazioni fornitegli dal Referente degli Osservatori e ai criteri espressi dal Coordinatore del Settore arbitrale. Nella scelta degli Arbitri incaricati di dirigere le fasi nazionali si deve tenere conto delle indicazioni dei Coordinatori dei Settori arbitrali delle Leghe calcio regionali.

42. Direzione di gare non rientranti nell'attività dell'Uisp

Qualora un Arbitro intenda dirigere gare non organizzate dalla Lega calcio Uisp deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del Coordinatore del Settore arbitrale della Lega calcio di competenza, pena le sanzioni previste dall'articolo 158 RD.

43. Facoltà dell'Ufficiale di gara di partecipare alle gare come Atleta o Dirigente o Allenatore e obblighi conseguenti (art. 18 RA)

Nell'ipotesi in cui l'Ufficiale di gara intenda partecipare a gare come Atleta o Dirigente o Allenatore deve darne tempestiva comunicazione al Coordinatore del Settore arbitrale, prima dell'inizio della Manifestazione alla quale intende prendere parte.

Nel caso in cui l'Ufficiale di gara subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste d'Atleta o Dirigente o Allenatore è interdetto dall'attività di Ufficiale di gara per il medesimo periodo e viceversa.

Titolo X

CAMPO E TERRENO DI GIOCO

44. Caratteristiche dell'impianto sportivo

I campi di gioco devono avere i requisiti previsti dalle norme del Regolamento del gioco del calcio Uisp. In particolare devono:

- a) essere dotati di spogliatoi e con servizi igienici per le due squadre e per l'Arbitro e gli Assistenti ufficiali;
- b) essere dotati di recinzione idonea a impedire l'accesso di estranei al terreno di gioco;
- c) non presentare all'interno del campo di gioco ostacoli pregiudizievoli per l'incolumità delle persone.

45. Impraticabilità del terreno di gioco

- Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara.
- b) L'Arbitro, dopo essersi accertato della presenza delle due squadre e aver identificato i Tesserati indicati nella lista gara, effettua tale accertamento, alla presenza dei Capitani.
- c) In qualsiasi momento della gara l'Arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.
- d) Le Leghe calcio hanno la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità,

debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.

Titolo XI

COMUNICAZIONI DELLE LEGHE

46. Norme di partecipazione

- a) Le Norme di partecipazione sono le disposizioni che disciplinano e regolano le singole manifestazioni. Le stesse devono essere elaborate da un gruppo di lavoro che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento.
- b) Le Leghe calcio devono pubblicare le Norme di partecipazione sul loro Comunicato ufficiale.
 - Per l'attività ufficiale dell'ambito agonistico, le Leghe calcio sotto indicate devono emanare le Norme di partecipazione nei termini di seguito indicati:
- I) Lega calcio nazionale fino al 31 maggio dell'anno precedente;
- II) Leghe calcio regionali fino al 30 giugno dell'anno precedente;
- III) Leghe calcio territoriali fino al 31 luglio dell'anno precedente.
 I termini sopra indicati possono essere derogati solo in presenza di particolari e giustificati motivi, previa autorizzazione della Lega calcio di livello superiore.
- c) Le Norme di partecipazione devono essere approvate dalla Lega calcio di livello superiore –prima della loro pubblicazione- e devono contenere le informazioni di seguito indicate:
 - 1) la tipologia dell'attività (ufficiale o non ufficiale); la disciplina alla quale si riferiscono (calcio a 11 o a 5 o a 7/8 ecc.); l'ambito (agonistico o non agonistico); la categoria (maschile o femminile o giovanile) e il livello; con riserva di definire l'articolazione della manifestazione;
 - 2) le eventuali deroghe alla presente Normativa generale, indicando anche l'articolo derogato;
 - 3) la data di pubblicazione del Comunicato ufficiale;
 - 4) l'indirizzo presso il quale devono essere inoltrati eventuali ricorsi e/o istanze;
 - 5) qualsiasi altra informazione la Lega calcio ritenga opportuno pubblicare.
- Il presente articolo è inderogabile, salvo la facoltà prevista nella seconda parte del punto b).

47. Comunicato ufficiale

Il Comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni delle Leghe calcio.

La conoscenza del Comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le Associazioni partecipanti all'attività, tramite:

• il ritiro dello stesso, da parte dei Tesserati delle Associazioni, presso la Segreteria della Lega calcio competente o in altre sedi indicate nelle Norme di partecipazione;

- la pubblicazione dello stesso sul sito internet ufficiale;
- l'invio del medesimo con mezzo idoneo alle Associazioni (e-mail, fax, altro), da parte della Lega calcio, nel caso ne sia fatta esplicita richiesta.

Le Leghe calcio possono prevedere la pubblicazione del Comunicato ufficiale su Organi di stampa.

I Comunicati ufficiali si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione (art. 46/c3 RA).

Il presente articolo è inderogabile.

48. Calendario delle gare

- a) Le Leghe calcio devono emanare l'intero calendario ufficiale delle gare prima dell'inizio della relativa manifestazione.
- b) Qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, le Leghe calcio hanno l'obbligo di comunicare alle Associazioni il calendario di ciascuna giornata di gara con un preavviso di almeno dieci giorni.

49. Comunicazione di variazioni operative

- a) Ogni Lega calcio può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi comprese la programmazione delle gare e/o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie.
- b) Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale e non possono avere effetto retroattivo.
- c) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo; in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato ufficiale successivo.

Il presente articolo è inderogabile.

50. Regolamento del gioco del calcio Uisp

- a) Sono adottate le Regole del gioco del calcio a 11, a 7 e a 5 emanate dal Consiglio direttivo nazionale della Lega calcio Uisp.
- b) Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Lega calcio nazionale deve comunicare - tramite la pubblicazione sul Comunicato ufficiale - quali Regolamenti tecnici saranno applicati nella stagione sportiva successiva.
- c) Le Leghe calcio territoriali possono adottare Regolamenti tecnici sperimentali o difformi da quanto previsto nel comma precedente unicamente per l'ambito amatoriale ricreativo e per le categorie giovanili, previa autorizzazione della Lega calcio regionale competente, sentito il parere della Lega calcio nazionale.

Il presente articolo è inderogabile.

Titolo XII

GARE

51. Tempi di gara

I tempi di gara sono stabiliti per ogni categoria come segue: Ambito agonistico

Categoria maschile o femminile:

disciplina	tempi	minuti per tempo	
calcio a 11	2	40	
calcio a 7/8	2	30	
calcio a 5	2	25	

Ambito non agonistico

Categoria giovanile:

livello	tempi	minuti	minuti per
		per	tempo
		tempo	nel calcio
			a 5 e a
			7/8
Primi calci	2	15	10
meno di 10 anni	2	20	15
dai 10 ai 12 anni	2	20	20
dai 12 ai 14 anni	2	25	20
dai 14 ai 16 anni	2	30	25
dai 16 ai 18 anni	2	35	25

Categoria maschile o femminile:

disciplina	tempi	minuti per tempo	
calcio a 11	2	35	
calcio a 7/8	2	30	
calcio a 5	2	25	
over 35	2	35	

Le Leghe calcio possono ridurre, per ogni ambito, i tempi di gara sopra previsti, purché ciò sia inderogabilmente indicato nelle Norme di partecipazione.

52. Anticipi e posticipi delle gare

- a) Le Leghe calcio competenti possono stabilire d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
- b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché ne diano motivata comunicazione scritta con atto ricettizio all'avversaria e alla Lega calcio competente, almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
- c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro dandone comunicazione scritta alla Lega calcio competente. Tale richiesta deve pervenire alla Lega calcio entro il termine perentorio di una settimana dalla disputa della gara.
- d) La Lega calcio dà il proprio assenso, pubblicando la modifica sul proprio Comunicato ufficiale, dopo aver verificato che non sussiste pregiudizio al

- normale svolgimento della manifestazione.
- e) Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale.
- f) Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto alle partite stabilite d'ufficio dalle Leghe calcio.

I commi a), d), e), f) sono inderogabili.

53. Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

- a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle.
- b) L'Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara incominciata, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per gli incontri di calcio a 11, ovvero di 0-4 per gli incontri di calcio a 7/8, ovvero di 0-5 per gli incontri di calcio a 5, o con il punteggio acquisito al momento del ritiro se tale punteggio è più favorevole alla squadra avversaria. L'Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara incominciata, subisce inoltre le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (artt. 106 o 107 RD).
- c) L'Associazione che rinuncia per tre volte a una gara nel corso di una manifestazione è esclusa da questa (artt. 106 o 107 RD); per individuare il numero di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima manifestazione.
 - Qualora la terza rinuncia avvenga quando manchino cinque giornate o meno al termine della manifestazione, l'Associazione è considerata rinunciataria alle gare che non disputa.
- d) Il numero di tre rinunce vale nelle manifestazioni in cui siano previste almeno nove partite. Se il numero delle gare è inferiore a nove l'esclusione dalla manifestazione è disposta dopo la seconda rinuncia.
- e) La rinuncia a una partita a eliminazione diretta da parte di un'Associazione comporta l'esclusione della stessa dalla manifestazione (artt. 106 o 107 RD).
- f) Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione (art. 108 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale Associazione. Qualora il ritiro avvenga quando manchino cinque partite o meno al termine della manifestazione, l'Associazione è considerata comunque, ai fini dell'attribuzione dei punti e della formazione della classifica, rinunciataria alle gare che non disputa.

Il presente articolo è inderogabile.

54. Mancata disputa della gara per causa di forza maggiore

- a) Qualora una gara non potesse disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (art. 7 RD) le Associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatarie.
- b) L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla Lega

- calcio competente entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere trasmessa a mezzo di telegramma o fax, o posta elettronica.
- c) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire alla Lega calcio competente entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra. Il presente articolo è inderogabile.

55. Recupero delle gare

- a) Le partite non disputate o sospese per motivi ambientali devono essere recuperate per intero entro il turno successivo in calendario in accordo con entrambe le Associazioni interessate. Tale accordo sottoscritto dai rappresentanti delle due squadre deve pervenire alla Lega calcio competente almeno 48 ore prima della disputa della partita.
- b) Il termine per effettuare il recupero può essere prorogato, ma non oltre due mesi dalla data fissata in calendario.
- c) Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la Lega calcio competente può determinare d'ufficio a suo insindacabile giudizio la giornata, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata).
- d) Qualora le squadre che devono recuperare una gara non raggiungano un accordo sulla data della partita (che in ogni caso deve essere disputata a distanza di almeno 48 ore da altri incontri ufficiali), la squadra prima nominata deve darne comunicazione scritta con atto ricettizio alla Lega calcio competente e alla squadra avversaria la data del recupero: in tal caso la squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella giornata indicata, purché tale comunicazione pervenga alle destinatarie almeno 7 giorni prima della gara stessa.
- e) Nelle fasi finali o a eliminazione diretta, qualora una gara non possa essere portata a termine o cominciata, la squadra prima nominata ha il diritto di decidere la data, l'ora e il luogo previsti per il recupero, con l'obbligo di comunicarli al Direttore di gara e all'altra squadra. Tale comunicazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti di ambedue le Associazioni interessate alla presenza dell'Arbitro e deve essere trasmessa, assieme al referto di gara, alla Lega calcio competente. Il recupero deve effettuarsi prima dell'inizio del turno successivo.
- f) Qualora la squadra prima nominata non sia in grado di mettere a disposizione un campo per il recupero della partita, deve avvisare, nella stessa giornata del rinvio della gara, la Lega calcio competente, che, insindacabilmente, reperisce un terreno di gioco su cui disputare l'incontro. La Lega calcio deve comunicare data, ora e campo del recupero, almeno 24 ore prima dello stesso, ad ambedue le Associazioni. Le spese sono a carico dell'Associazione prima nominata.
- g) Le Associazioni inadempienti alle disposizioni di cui alla lettera b) sono ritenute rinunciatarie alla gara solo su ricorso di parte; quelle inadempienti

ai punti c), d), e), f) anche d'ufficio.

56. Legittimazione a partecipare alle gare

- a) Soltanto il possesso della Tessera Uisp, ottenuta nel rispetto dello Statuto e del Regolamento nazionale Uisp e del presente Regolamento, legittima il Socio a prendere parte alle gare.
- b) II Socio può prendere parte alla gara anche se momentaneamente sprovvisto della tessera. In tal caso l'Accompagnatore ufficiale deve attestare, per iscritto, che l'Atleta, il Dirigente, il Tecnico o l'Assistente di parte è regolarmente tesserato. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dall'articolo 151 RD, conseguentemente l'Associazione e il Socio subiscono le sanzioni previste dagli articoli 109 e 141 RD.

Per le fasi regionali e nazionali è obbligatoria l'esibizione della tessera.

57. Soci ammessi all'interno del recinto di gioco

Sono ammessi all'interno del campo di gioco, per ogni squadra, purché regolarmente tesserati e identificati dall'Arbitro:

- a) Giocatori (titolari e riserve) 18 per il calcio a 11, 14 per il calcio a 7/8, 12 per il calcio a 5;
- b) tre Dirigenti, uno dei quali assume la funzione di Accompagnatore ufficiale;
- c) Assistente di parte, se previsto;
- d) Medico sociale, che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine;
- e) Massaggiatore, che deve anch'egli attestare la sua qualifica.

58. Adempimenti preliminari

Almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale di gara, l'Accompagnatore ufficiale deve presentare all'Arbitro:

- a) le <u>tessere</u> delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco;
- b) i <u>documenti d'identità</u> delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco;
- c) due copie della lista gara.

L'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno diritto di avere in visione dall'Arbitro la lista gara, le tessere e i documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo.

L'Arbitro, prima di ammettere i Soci all'interno del recinto di gioco, deve provvedere a identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli delle tessere e ai nominativi trascritti nella lista gara. Sono considerati documenti d'identità - anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera Uisp - quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti [la carta d'identità, la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, il cartellino plastificato eventualmente rilasciato dalla Lega calcio competente (tale documento ha valore solo in ambito territoriale)]; non sono validi ai fini della identificazione i documenti di associazioni private, tessere associative e similari. Una squadra deve cominciare la partita con un numero di giocatori non inferiore

a 7 per il calcio a 11 – 5 per il calcio a 7/8 – 3 per il calcio a 5. In caso contrario a squadra è considerata a tutti gli effetti rinunciataria alla partita.

Il presente articolo è inderogabile eccetto la facoltà prevista dal IV comma.

59. Lista gara

La lista gara deve indicare:

- a) gli estremi identificativi della gara;
- b) la denominazione dell'Associazione;
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d) il cognome, il nome, la data di nascita, il numero di tessera Uisp e il tipo e numero del documento d'identità di ogni Socio;
- e) gli Atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice-Capitano.

Una copia di detto elenco, prima dell'inizio della gara, deve essere consegnata dall'Arbitro all'altra squadra.

60. Tempi d'attesa

- a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
- b) Il termine massimo di attesa per la presentazione delle liste di gara all'arbitro è fissato nella durata di un tempo di gara o quello inferiore previsto dalle Norme di partecipazione.
- c) Le squadre che non presentassero le liste di gara e che non fossero disponibili per l'identificazione dei giocatori entro il limite stabilito, saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti (art. 106 RD).
- d) Le Leghe purché tale deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione - possono consentire alle squadre, con il preventivo assenso dell'Arbitro, di accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita. Se la gara non può concludersi per qualsiasi motivo l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze.
- e) In deroga a quanto fissato al precedente punto b) le Leghe per propri motivi organizzativi possono ulteriormente modificare i tempi di attesa, purché tale deroga sia pubblicata sul Comunicato .
- f) In caso di ritardo dell'inizio della partita causa il protrarsi di gare precedenti, o per altre cause non imputabili alle Associazioni, fermi restando i termini di cui sopra per la presentazione delle liste, accertata, se del caso, la disponibilità dell'impianto sportivo, il termine di attesa per l'arbitro e per le squadre è fissato in un tempo di gara, salvo accordo tra il direttore di gara e le Associazioni interessate qualora tale ritardo fosse maggiore.

61. Obblighi dei Soci e delle Associazioni per il regolare svolgimento delle gare

a) La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. Nel calcio a 11 i primi calciatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita. I nominativi di questi ultimi devono però essere contrassegnati con una "T" (Titolare) sulla lista gara. mentre i nominativi

- dei calciatori di riserva devono essere contrassegnati con una "R" (Riserva). L'arbitro, a suo giudizio può ammettere alla gara uno o più giocatori privi di numero sulla maglia, purché ritenga di essere in grado di riconoscerli.
- b) Le due squadre devono indossare maglie di colore diverso; in caso di colori uguali o confondibili, l'Associazione prima nominata deve sostituire le proprie. Qualora l'inizio della gara debba essere ritardato per permettere all'Associazione ospitante o prima nominata di provvedere al cambio delle maglie, tale ritardo non potrà comunque superare il termine massimo di attesa concesso per l'identificazione dei giocatori da parte dell'arbitro.
- c) La squadra seconda nominata deve sempre presentarsi con i colori ufficiali dichiarati al momento dell'iscrizione all'attività.
- d) Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello di tutti gli altri calciatori, dell'Arbitro e degli Assistenti dell'arbitro. Il Capitano deve avere un bracciale di colore diverso dalla maglia, quale contrassegno dell'incarico.
- e) Qualora una squadra abbia una muta di maglie di colore uguale o simile a quella dell'Arbitro, deve provvedere a fornire all'Arbitro ed agli eventuali Assistenti ufficiali delle casacche di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra.
- f) La casacca non deve avere stemmi di altri Enti o Federazioni e deve rispettare le esigenze di decoro e igiene, pena la sanzione prevista dall'articolo 101 RD.
- g) Le squadre devono mettere a disposizione dell'Arbitro due palloni regolamentari ciascuna per la disputa della gara.
- h) Qualora, per l'inosservanza dei punti b), c), d), e), g), non fosse possibile l'effettuazione della gara o comportasse la sua fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 105 RD.

62. Obblighi dei Soci e delle Associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli Ufficiali di gara

- a) Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato. L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 121 e 140 RD. I Capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (art. 140 + 25/a + 26 RD).
- b) Le Associazioni prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro, indicandolo sulle liste di gara un Dirigente addetto che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (artt. 121 e 140 + 25/a + 26 RD). Tale mansione può essere svolta dal Dirigente accompagnatore ufficiale o, in totale assenza di dirigenti, dal Capitano.
- c) Le Associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni

provvedimento necessario, pena le sanzioni previste dagli articoli 121 e 140 RD.

Le Associazioni devono far intervenire le Forze dell'ordine su richiesta:

- degli Ufficiali di gara;
- della Lega calcio di competenza;
- dei proprietari o dei gestori dell'impianto sportivo.

Il presente articolo è inderogabile.

63. Sostituzione dei giocatori

- a) Le Associazioni, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di sostituire 7 giocatori, senza vincolo di ruolo per il calcio a 11. Per il calcio a 7/8 o a 5 le sostituzioni sono in numero illimitato.
- b) I giocatori di riserva devono sostare in panchina e sono soggetti alla disciplina prevista per le persone ammesse al campo.
- c) Il numero massimo di giocatori di riserva è 7 per il calcio a 11, per il calcio a 7/8 e per il calcio a 5.
- d) Eventuali giocatori ritardatari, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso dell'Arbitro, sempre che siano iscritti nella lista gara.
- e) La segnalazione all'Arbitro dei calciatori che si intendono sostituire deve essere effettuata, a gioco fermo (se previsto, con l'esposizione dell'apposito cartello), all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco. Esclusivamente nel calcio a 5 le sostituzioni possono avvenire quando il pallone è in gioco o non in gioco. Solo la sostituzione del portiere deve avvenire durante una interruzione del gioco.
- f) I giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Solo nella disciplina del calcio a 11 non possono riprendere parte alla gara.
- g) I giocatori espulsi dal campo, nella disciplina del calcio a 11, non possono essere sostituiti. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nelle liste consegnate all'Arbitro. I calciatori di riserva iscritti nelle liste consegnate all'arbitro, che vengano inibiti prima che la gara abbia inizio, o vengano espulsi durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti. Le sostituzioni dei calciatori inibiti da parte dell'Arbitro o impediti per altri motivi, prima dell'inizio della gara, non precludono quelle previste alla lettera a).
 - Le disposizioni del presente comma sono inderogabili.
- h) Ferma restando la facoltà di sostituire o cambiare di ruolo, temporaneamente o definitivamente, il portiere con un altro calciatore già partecipante al gioco, le Associazioni possono inoltre effettuare le sostituzioni previste dal comma a). Dette sostituzioni debbono avvenire entro il limite dei tempi regolamentari.
 - Tuttavia, se un portiere si infortuna durante l'esecuzione dei tiri di rigore a fine gara per determinare una vincente, al punto che non è più in evidente condizione di continuare, qualora la squadra non abbia

usufruito di tutte le sostituzioni concesse, può provvedere liberamente alla sua sostituzione con un calciatore di riserva ancora non utilizzato, purché trascritto sulle distinte prima dell'inizio della gara.

Dopo l'inizio della gara, nessuna variazione può essere apportata alle liste nella parte riguardante i calciatori già inseriti in elenco.

64. Facoltà dell'Arbitro in ordine all'interruzione delle gare o alla prosecuzione pro forma

È facoltà dell'Arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile qiudizio, si verifichino fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli alla incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio.

In alternativa, l'Arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico.

È inoltre facoltà dell'Arbitro di astenersi dal dare inizio o far prosequire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate.

Nei casi sopra disciplinati l'Associazione responsabile è sanzionata ai sensi dell'articolo 113 RD.

Il presente articolo è inderogabile.

65. Sosta tra una gara e quella successiva

Gli Atleti non possono giocare più di una partita dalle ore 0.01 alle ore 24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 109 e 142 RD.

Le Leghe calcio possono derogare eccezionalmente al disposto del presente articolo e comunque solo per manifestazioni di breve durata.

Titolo XIII

FORMAZIONE

Inderogabilità delle norme in materia di formazione

Quanto previsto dal presente titolo è inderogabile.

67. Obiettivi della formazione

La Lega calcio Uisp riconosce quale obiettivo primario della formazione la trasmissione di principi e comportamenti atti a perseguire il mantenimento e, se necessario, la riconduzione del calcio, a esclusivo fenomeno sportivo, in un ambito di competizione agonistica leale e rispettosa delle capacità e delle possibilità dei praticanti.

A tale proposito la attività formativa, sviluppata di concerto con il Settore formazione della Uisp, deve fornire ai discenti, su tutto il territorio nazionale, oltre alle indispensabili conoscenze tecniche afferenti al proprio settore (attività, disciplinare, arbitrale) anche quelle di base necessarie alla pratica ed alla diffusione dello sportpertutti.

68. Compiti di formazione della Lega calcio nazionale

Sulla base degli articoli 85, 86, 87 del Titolo V del Regolamento nazionale Uisp, la Lega calcio organizza la formazione dei propri quadri, in conformità a quanto previsto dalle fonti normative della Uisp e dalle Norme specifiche sulla Formazione nazionale. Nello specifico essa promuove ed attua la formazione delle seguenti qualifiche tecniche:

- a Arbitri ed assistenti:
- b Dirigenti;
- c Giudici e Procuratori arbitrali:
- d Allenatori/Educatori/Insegnanti;
- e Osservatori

Sulla base delle facoltà di cui all'art. 70 RA la Lega calcio nazionale organizza e favorisce, anche con incentivi di carattere premiale, l'effettuazione di corsi a livello nazionale, regionale e territoriale.

Per lo svolgimento dei corsi di formazione è compito della Lega calcio nazionale impartire direttive alle Leghe regionali e territoriali a chiarimento ed interpretazione delle norme. Le Leghe dovranno dare attuazione a gli indirizzi della politica di formazione della Lega calcio nazionale assicurando il conseguimento della omogeneità di contenuti e delle modalità di svolgimento dei corsi. Ai fini del perseguimento di queste finalità la Lega nazionale farà riferimento ai Coordinatori della Formazione di cui alle Norme specifiche sulla Formazione nazionale Uisp. I Coordinatori della Formazione potranno organizzare le loro attività anche attraverso specifiche Commissioni.

La Lega calcio nazionale, nella sua attività di coordinamento della formazione, di concerto con il Settore formazione della Uisp – cura la tenuta degli Albi delle Qualifiche tecniche, quello dei propri formatori nonché il Registro generale dei Corsi regionali e territoriali di formazione.

La Lega calcio nazionale promuove inoltre la tutela del diritto alla salute attraverso lo svolgimento di attività informativa e di prevenzione sull'uso <u>non farmacologico</u> di sostanze medicinali assunte al fine di esaltare la prestazione atletica.

69. Regolamento di formazione della Lega calcio nazionale

La Lega calcio nazionale deve emanare il proprio Regolamento della Formazione entro 90 giorni dalla data di approvazione della Normativa generale.

70. Corsi di formazione

I corsi possono essere organizzati su dimensione nazionale, regionale, territoriale. In dipendenza della collocazione geografica dei territori e del numero dei loro tesserati o della suddivisione organizzativa della Lega nazionale o di quelle regionali in più aree geografiche è altresì possibile organizzare corsi di livello interregionale o, qualora il bacino di utenza coinvolga più Leghe territoriali, interzonale.

Sulla base della facoltà di delega di cui all'art. 71 RA i corsi di livello

interregionale dovranno far riferimento ad una unica lega regionale organizzatrice; analogamente quelli di livello interzonale dovranno far riferimento ad una unica Lega territoriale organizzatrice.

I corsi dei vari livelli dovranno svolgersi secondo calendari prestabiliti ed individuati dalla lega del corrispondente livello. Materie e contenuti dovranno comunque rispettare i requisiti minimi di qualità stabiliti dalle Norme specifiche sulla Formazione nazionale

I corsi di formazione danno luogo al conseguimento del Cartellino tecnico nazionale. Il mantenimento della qualifica deve essere oggetto di normazione tecnica contenuta nel Regolamento di formazione della Lega calcio nazionale.

71. Facoltà di delega della Lega calcio nazionale

La Lega calcio nazionale può delegare lo svolgimento dei corsi di formazione alle Leghe regionali e territoriali. Le modalità di delega saranno attuate in base ad idonee circolari.

La Lega calcio nazionale deve procedere alla verifica della corretta attuazione delle deleghe.

72. Il Coordinatore della Formazione

Presso ogni Lega territoriale può essere individuato il Coordinatore della Formazione con le attribuzioni di cui all'art. 15 delle Norme specifiche sulla Formazione nazionale Uisp.

L'istituzione di tale figura è <u>obbligatoria</u> presso la Lega nazionale e le Leghe regionali.

73. Compiti delle Leghe calcio regionali

Le Leghe calcio regionali hanno il compito di diffondere le direttive nazionali in tema di formazione e di coordinarne e controllarne l'applicazione da parte delle Leghe calcio territoriali.

74. Doveri e facoltà delle Leghe calcio regionali e territoriali

Le Leghe calcio regionali, in proprio o di concerto con altre di area geografica comune, devono organizzare almeno un evento formativo di aggiornamento nel corso dell'anno ed almeno uno per ognuna delle qualifiche tecniche ogni tre anni.

Le Leghe regionali o territoriali, in proprio o di concerto con altre di area geografica comune, possono organizzare nel corso dell'anno corsi <u>di base</u> o <u>avanzati</u> nel numero che riterranno corrispondente alle proprie necessità. Esse hanno facoltà di istituire corsi di formazione anche di propria iniziativa, purché ne diano comunicazione alla Lega calcio nazionale, nel rispetto delle norme del presente titolo e regolamentari.

La Lega calcio nazionale ha il potere di formulare osservazioni vincolanti per l'effettuazione di tali corsi.

In particolare le Leghe calcio regionali e territoriali dovranno:

a) incentivare la partecipazione annuale di almeno un Socio di ogni

- Associazione ai corsi di formazione, compresi quelli arbitrali;
- b) favorire, anche con incentivi di carattere premiale, la partecipazione ai corsi (ad esempio: previsione di un bonus in Coppa disciplina, riduzione dei costi d'iscrizione, fornitura gratuita ai nuovi Arbitri del corredo sportivo, ecc...).

75. Albi dei formatori

La Lega calcio nazionale istituisce e cura la tenuta dell'Albo dei propri formatori per le varie qualifiche tecniche.

76. Raccolta degli Albi regionali e territoriali delle Qualifiche tecniche

Ogni Lega territoriale deve tenere un Albo delle proprie Qualifiche tecniche.

Le Leghe regionali curano la tenuta dell'Albo regionale delle Qualifiche tecniche. I dati degli albi territoriali devono essere trasmessi alle Leghe calcio regionali entro il 30 aprile di ogni anno.

La Lega calcio nazionale raccoglie e cura la tenuta dell'Albo nazionale delle Qualifiche tecniche. I dati degli Albi regionali devono essere trasmessi alla Lega nazionale entro il 30 giugno di ogni anno.

77. Mancato invio degli Albi delle qualifiche tecniche

Il mancato invio degli Albi regionali e territoriali delle Qualifiche tecniche (art. 76 RA) da parte delle Leghe calcio regionali e territoriali a quella nazionale comporta il divieto per l'appartenente all'Albo, di svolgere la propria funzione durante le Manifestazioni nazionali.

78. Registro generale dei corsi di formazione

La Lega calcio nazionale raccoglie e cura la tenuta del Registro contenente l'elenco dei corsi di formazione svolti ai vari livelli.

79. Mancato superamento dei corsi di abilitazione

Il mancato superamento dell'esame di abilitazione alla qualifica di Arbitro, di Osservatore e di Giudice d'appello impedisce l'iscrizione al relativo Albo di categoria e quindi l'acquisizione della qualifica nonché l'esercizio delle relative funzioni.

80. Mancato svolgimento dei corsi di formazione o del mancato invio del Registro generale dei corsi

Il mancato ed immotivato svolgimento dei corsi di formazione o il mancato invio del Registro previsto dall'articolo 78 RA costituisce motivo di preclusione alla partecipazione alle Manifestazioni nazionali e comunque criterio di valutazione nella assegnazione di iniziative di natura premiale o similare.